



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL MOLISE

Determina n. 17/2019

VISTO il D.P.C.S. 6 febbraio 2012 recante il "Regolamento per l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa", come modificato con D.P.C.S. n. 46 del 12 settembre 2012;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa emanato con D.P.C.S. 29 Gennaio 2018;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO il D.L. n. 52, del 7 maggio 2012, così come convertito con legge n. 94 del 6 luglio 2012, che rende obbligatorio il ricorso alle Convenzioni stipulate da CONSIP SPA e agli strumenti messi a disposizione dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

VISTO l'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012 n. 135, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip SpA;

VISTO il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTO l'art. 32 del D.lgs. 50/2016 che testualmente recita: "2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.";

VISTO, altresì, l'articolo 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 che consente l'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture d'importo inferiore a 40.000 euro;

VISTA la direttiva n. 3/2017 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa in data 19/06/2017, recante disciplina delle procedure per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 36 del citato D.Lgs. n. 50/2016;

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e, da ultimo, aggiornate

con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come novellato dall'art. 1, comma 502 della legge n. 208/2015 per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore ai 1.000,00 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

VISTO l'art. 1, comma 130 della legge di bilancio 2019 (l. n. 145/2018) che prevede l'innalzamento da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro della soglia dei c.d. micro acquisti di beni e servizi con estensione della deroga all'obbligo di preventivo utilizzo del MEPA e degli altri strumenti elettronici e all'obbligo di utilizzo mezzi di comunicazione elettronica di cui all'art. 10, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, con nota prot. 16361 del 18 ottobre 2019, acquisita al n.1684 di protocollo in data 21/10/2019, ha comunicato che a partire dal 1° gennaio 2020 le spese per l'affrancatura della corrispondenza non saranno più liquidate dall'Amministrazione Centrale;

CONSIDERATO che, nella nota predetta, il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa ha invitato i singoli Tar ad attivare, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 31 ottobre 2019, le procedure necessarie affinché i servizi resi dalla Società Poste Italiane, a decorrere dal mese di gennaio 2020, siano fatturati direttamente a ciascun Tribunale Amministrativo Regionale;

PRESO ATTO che nella stessa nota è stata rimessa all'autonomia negoziale di ogni struttura, l'eventuale individuazione di un nuovo affidatario per il servizio di affrancatura, nel rispetto della normativa vigente;

DATO ATTO che il servizio di cui sopra non rientra nelle convenzioni attive Consip, definite ai sensi della Legge 488/1999 e s.m.i.;

ATTESO che, al fine di ottemperare a quanto sopra, è stata contattata la Società Poste Italiane per giungere alla stipula di un nuovo contratto intestato al Tar per il Molise;

VISTO che la Società Poste Italiane con nota acquisita al n. 2020 di protocollo in data 09/12/2019, ha trasmesso gli schemi della proposta contrattuale relativa al servizio "Conto di Credito -Versione Settembre 2019";

DATO ATTO che la Società Poste Italiane SpA, è in grado di coprire il territorio nazionale ed estero e, quale gestore del servizio postale universale, offre un servizio rispondente alle esigenze di questo TAR, con tariffe che risultano convenienti rispetto ai prezzi di mercato;

RITENUTO di affidare il servizio in argomento per il periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2022;

DATO ATTO che il costo complessivo per il servizio di spedizione della corrispondenza per il periodo di cui al punto precedente può essere ragionevolmente stimato, in base all'andamento storico medio, in € 900,00, IVA esente ex art.10, co.1, n.16 del DPR 633/1972;

RITENUTO opportuno conseguentemente procedere all'affidamento diretto del servizio in argomento alla Società Poste Italiane SpA, ricorrendo al libero mercato, non sussistendo l'obbligo di ricorrere al MEPA ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018 sopra richiamato;

RILEVATO che per il servizio in argomento non sono previste interferenze;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è necessario individuare per la procedura di affidamento un responsabile unico del procedimento (RUP);

RITENUTO di nominare R.U.P. del presente procedimento la dott.ssa Angela Folchi, dipendente dell'Amministrazione, funzionario del servizio Sezione Giurisdizionale e Acquisto di Beni Servizi;

VISTA la dichiarazione di assenza del conflitto di interesse prot 2008 del 05/12/2019 resa dal RUP in conformità a quanto previsto dall'art.42 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i;

VERIFICATA l'assenza di annotazioni ANAC del suddetto operatore economico;

ACQUISITO il Documento di regolarità Contributiva;

PRESO ATTO che, sulla base della nota prot 17094 del 25/10/2019, a firma del Segretario Delegato per i Tribunali Amministrativi Regionali che dispone, in attesa dell'emanazione di apposito regolamento di includere, ove non fosse stato previsto, nello stato di previsione della spesa per l'affidamento di lavori, servizi e forniture anche l'ammontare di quanto dovuto per le c.d. funzioni tecniche, a far data dalla stessa, si è prevista la quota incentivante del 2% ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento in oggetto pari ad un importo presunto di € 18,00;

PRESO ATTO che la suddetta società, per le vie brevi, ha espressamente escluso per importi limitati la costituzione della polizza definitiva o in luogo della stessa l'applicazione di un miglioramento del prezzo, ai sensi dell'art.103, comma 11, del codice del D lgs.n.50/2016 e s.m.i;

ACQUISITO il Codice Identificativo Gara (CIG) **Z9A2B14B36**;

CONSIDERATO che con la citata nota Prot. n. 16361 del 18.10.2019 del Segretario delegato per i Tribunali Amministrativi Regionali è stato altresì comunicato che in sede di assegnazione del fabbisogno annuale per il prossimo esercizio finanziario, in relazione al capitolo Cap. 2293 "Spese postali e telegrafiche", ad ogni struttura sarà riconosciuto uno stanziamento comprensivo del nuovo onere;

DETERMINA

- **di prendere** atto della nota del Segretariato della Giustizia Amministrativa prot.n. 16361 del 18 ottobre 2019, acquisita al n.1684 di protocollo in data 21/10/2019 in premessa richiamata e, per l'effetto, affidare, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., il servizio spedizione corrispondenza per anni 3 a decorrere dall'1/1/2020 e fino al 31/12/2022 alla società "Poste Italiane S.p.A di Roma, Viale Europa 190-C.Fiscale 97103880585 – P.IVA 01114601006;

- **di prendere atto**, altresì, che il perfezionamento del rapporto negoziale relativo al servizio di che trattasi avverrà mediante la sottoscrizione della documentazione contrattuale relativa al servizio "Conto di Credito – Versione Settembre 2019;

- **di dare atto** che la spesa presuntiva del servizio, quantificata per il triennio in complessivi € 900,00 iva esente ex art.10, co.1, n.16 del DPR 633/1972, sarà imputata al capitolo 2293 "Spese postali e telegrafiche" degli esercizi finanziari 2020-2022;

-**di trasmettere** il presente atto all'Ufficio centrale di Bilancio e Ragioneria per il seguito di competenza;

-**di nominare** R.U.P. del presente procedimento la dott.ssa Angela Folchi, dipendente dell'Amministrazione, funzionario del servizio Sezione Giurisdizionale e Ufficio acquisto Beni e Servizi a cui sono affidati gli adempimenti di cui all'art.31 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i, ivi compresi quelli in materia di trasparenza previsti dall'art.29 del medesimo decreto legislativo;

-di dare atto , in virtù di quanto previsto dalla predetta nota prot 17094 del 25/10/2019, a firma del Segretario Delegato per i Tribunali Amministrativi Regionali , che la quota incentivante del 2% ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 è pari ad € 18,00;

-di dichiarare di non trovarsi in alcuna situazione d'incompatibilità prevista dal D.lgs. 39/2013 né in alcuna situazione, anche potenziale, di conflitto d'interesse e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.;

-di disporre che il presente atto sia pubblicato sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa nell' apposita sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.lgs 33/2013 e s.m.i. e del D.lgs 50/2016 e s.m.e i.

Campobasso,16/12/2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Annalisa Raimo

